

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE VIRGILIANA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BORGO VIRGILIO MN VIA CISA 71/A

Numero REA: MN - 240876

Codice fiscale: 02298690203

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "D" ALL'ATTO REP N. 18.844 RACC. N. 6557

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, una società cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE VIRGILIANA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA".
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Virgilio.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società ha lo scopo mutualistico, a' sensi e per gli effetti della L. 381/91 e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazione tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato, e le Istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini svolgendo in modo stabilmente organizzato, e senza fini di lucro, qualsiasi attività per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, la cooperativa intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, che ha lo scopo mutualistico sopra definito, ha come oggetto:

1. lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, nonchè attività formative, educative

e sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. In relazione a ciò la cooperativa può organizzare stabilmente temporaneamente, in proprio o per conto terzi: coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; pesca e acquacoltura; industrie alimentari; industria delle bevande; industrie tessili; industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); nonché fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; fabbricazione di carta e di prodotti di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; costruzione di edifici; commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; alloggio; attività dei servizi di ristorazione; attività editoriali; attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore; attività di programmazione e trasmissione; telecomunicazioni; attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative; attività immobiliari; attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale pubblicità e ricerche di mercato; altre attività professionali, scientifiche e tecniche; attività di noleggio e leasing operativo; servizi di vigilanza e investigazione; istruzione; attività creative, artistiche e di intrattenimento; attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; altre attività di servizi per la persona.

3. In particolare la Cooperativa potrà operare nell'ambito delle seguenti attività:

- attività agricole e di manutenzione e gestione del verde, quali: attività di apicoltura; la gestione di aziende agricole e apicoltrici in proprietà o in affitto; l'attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati; lavorazioni agricole per conto terzi con mezzi propri; attività di orticoltura, floricoltura e vivaio; attività di progettazione, realizzazione, cura e manutenzione di giardini, aree verdi pubbliche o private ed annessi impianti ed arredi, e tutte le attività relative quali a titolo di esempio: fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di essenze er-

boree e piante, potatura e taglio di piante, realizzazione di parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, risanamento boschivo, manutenzioni ecologiche, concimazioni di piante, fiori, prati verdi e lavori di giardinaggio di ogni genere e specie; attività finalizzate alla vendita di propri prodotti; servizi inerenti la gestione dei rifiuti e dell'ambiente comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo della materie prime secondarie (residui), gli impianti di generazione e cogenerazione di energia, gli impianti di generazione di energie da fonti rinnovabili;

- attività inerenti l'edilizia, in particolare: costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili e industriali occorrenti per svolgere qualsiasi attività umana, diretta o indiretta completi di strutture, impianti tecnologici e finiture nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie; costruzione, ristrutturazione e manutenzione di infrastrutture a rete per la mobilità (strade, autostrade, ponti, ecc.) complete di strutture, impianti tecnologici e finiture nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie; recupero, ristrutturazione, conservazione e manutenzione di immobili di interesse storico e culturale completi di strutture, impianti tecnologici e finiture nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie; costruzione, ristrutturazione e manutenzione di infrastrutture a rete necessarie per l'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese (acquedotti, elettrodotti, telecomunicazioni, ecc.) complete di strutture, impianti tecnologici e finiture nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie; costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere e lavori di sistemazione e difesa del territorio e dell'ambiente completi di strutture, impianti tecnologici e finiture nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie;
- servizi di pulizia, manutenzioni e attività varie quali: pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre attività ad esse accessorie; lavorazioni manifatturiere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, carpenteria, muratura, traslochi, sgomberi, manutenzioni varie, tinteggiatura di locali civili ed industriali; demolizione e/o riparazione di autoveicoli, motoveicoli e biciclette, riparazione e restauro di mobili; servizi cimiteriali e affini; lavori di facchinaggio, di trasloco, di scarico e carico merci e materiali industriali in genere per conto di enti pub-

blici e privati; attività di volantinaggio per aziende pubbliche o private, il recapito di fatture commerciali, telegrammi, espressi o dispacci in genere e recapito in loco, ed ogni altra attività connessa col servizio postale, servizio di lettura dei contatori installati presso gli utenti; attività di trasporto di persone o cose per enti pubblici o privati; manutenzione ed installazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale; attività di gestione e manutenzione in genere di piscine private e comunali; attività di consulenza e formazione in materia di igiene degli alimenti e assimilati per gli adempimenti e/o le certificazioni igienico sanitarie (anche procedure HACCP) e/o di sicurezza dei locali; consulenza per gli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, anche nel settore edile; consulenza e assistenza in ambito di igiene ambientale; attività di elaborazione contabili, paghe e contributi, assistenza contabile, fiscale, legale e finanziaria; attività di consulenza aziendale, promozione e gestione di corsi di formazione, ricerca del personale e supporto alla ricollocazione professionale; attività di segreteria, disbrigo pratiche amministrative; gestione, installazione, manutenzione cartellonistica stradale verticale ed orizzontale; attività di affissioni su impianti esterni; servizi mensa e ristorazione scolastica;

- attività di sensibilizzazione e formazione, e precisamente: attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità per diffondere una cultura dell'accoglienza, della solidarietà, dell'integrazione; attività di formazione, consulenza ed animazione, rivolte ai soci, ai volontari, alle persone svantaggiate e alle loro famiglie e alla comunità nel suo insieme; attività di promozione all'integrazione sociale, culturale e religiosa;
- attività di assemblaggio e confezione e precisamente: la gestione di laboratori artigianali dove realizzare manufatti e prodotti finiti o semilavorati ovvero attività di assemblaggio, confezione e rifinitura su commissione di terzi;
- attività settore socio culturale, e precisamente: promozione di attività culturali intese sia come corsi di formazione, che organizzazione di eventi pubblici; attività di tipo teatrale, musicale, danza, comprendendo corsi individuali e collettivi; organizzazione di spettacoli ad invito, in stretta collaborazione con l'amministrazione Comunale e le altre associazioni presenti sul territorio; organizzazione e coordinamento di corsi di lingue straniere, di pittura, di scultura, arti figurative in genere e relative mostre; organizzazione di supporto agli scolari, integrazione con doposcuola in collaborazione con gli istituti scolastici e l'amministrazione comunale; la gestione di scuole, asili, asili nido; organizzazione di eventi culturali, incontri con esperti in discipline scientifiche ed artistiche; promozione di eventi mi-

rati ai giovani, propedeutici alla musica, alla danza ed alle

arti grafiche; servizi ricreativi e di animazione, gestione centri giovanili e anziani, attività di assistenza pre e post scuola.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi sociali:

- 1) i soci lavoratori;
- 2) i soci fruitori;
- 3) i soci giuridici, secondo il dispositivo all'art. 11 della L. 381/91, nonché enti pubblici e privati od associazioni che intendono realizzare con la Cooperativa stabili convergenze operative.
- 4) i soci volontari.

Ogni socio è iscritto ad una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle categorie su indicate.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Ad essi è altresì precluso l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle in appresso individuate per i soci cooperatori:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

(SOCI FINANZIATORI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO)

Art. 7 (Soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22 punto 1) lettera b) del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-

tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e questo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

In sede di ammissione, in relazione all'ammontare del conferimento, possono essere attribuiti a ciascuno dei soci più voti, ma non oltre 5 (cinque).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 12 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di quote di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 13 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di quote di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle quote stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

In questo caso, come pure nello scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

Art. 14 (Strumenti finanziari e obbligazioni)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai

sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. del codice civile, in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 15 (Obblighi dei soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-

l'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo.
- d) al versamento annuale del contributo nella misura definita dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo Amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 16 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione nonché per liquidazione, per fallimento o altre procedure concorsuali.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio ad un valore in ogni caso non superiore al valore nominale

Art. 17 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura

dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 18 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, non adempia al versamento del valore delle quote o quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione di lavori o servizi assegnati causi significativi danni materiali e d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, direttamente o pretendendo parte ad altre imprese, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 38 e seguenti del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 19 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-

na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 20 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro un termine fissato dall'Organo Amministrativo dall'approvazione del bilancio stesso e comunque entro un termine non superiore a quello previsto dalla legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da quote di valore non inferiore a euro 100,00 (cento virgola zero zero), e non superiori ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c. dai conferimenti rappresentati dalle Quote di Partecipazione Cooperativa;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede

alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dall'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Quote di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Vantaggio mutualistico e Ristorni)

Il vantaggio mutualistico deriva alle cooperative socie dalla partecipazione ad una organizzazione comune che consente alle stesse di ottenere beni, servizi e opportunità di acquisire lavori, commesse e altre opportunità imprenditoriali.

In aggiunta a ciò l'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma, del codice civile, da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 25 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione individuato dall'Organo Amministrativo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva gli eventuali programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- 2) approva il bilancio di esercizio con relativi conto economico e relazione degli amministratori, delibera sui ristorni e destina gli utili;
- 3) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 10, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 4) delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;

5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;

6) procede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero;

7) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

9) approva i regolamenti interni;

10) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art 2364 del codice civile.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo modifica dello statuto sociale, sui regolamenti e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere co-

stituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Organo Amministrativo)

Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione varia da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere soci o non soci, ma la maggioranza di loro dovrà essere formata da soci cooperatori, ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un

terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2393, terzo comma del codice civile, all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento al danno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio può nominare un segretario, anche non amministratore.

Art. 32 (Compiti e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un giunta esecutiva formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono

comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi, dovrà tuttavia procedersi a scrutinio segreto nelle deliberazioni relative a questioni personali ovvero a nomina di carica.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

La rinuncia o la cessazione, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli Amministratori, provoca la decadenza dell'intero consiglio, che resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione, sino a quando l'assemblea, convocata d'urgenza, non abbia provveduto a ricostituirlo.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Esso perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi, se dovuti, agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Assemblea all'atto della nomina determina se il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi composto integralmente da revisori contabili iscritti nel registro presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Collegio Notarile di Mantova.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Quote di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile.

Firmato

Paolo Celada

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)